REGOLAMENTO (CEE) N. 3797/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «atto», in particolare l'articolo 258, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 280 dell'atto, il Portogallo è autorizzato a mantenere in vigore sino al 31 dicembre 1995 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XXVI dell'atto provenienti dai paesi terzi; che il Consiglio deve stabilire le modalità di attuazione delle restrizioni quantitative;

considerando che la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere in vigore, sino alla fine della prima tappa, restrizioni quantitative all'importazione degli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le restrizioni quantitative non devono dar luogo a un trattamento dei prodotti comunitari meno favorevole di quello riservato ai prodotti dei paesi terzi;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi all'insieme dei paesi terzi, fatti salvi peraltro i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali in conformità dell'articolo 366 dell'atto o delle misure transitorie di cui all'articolo 367 dell'atto stesso; che è tuttavia opportuno precisare che il volume o il valore delle restrizioni quantitative fissate in applicazione di tali articoli saranno inclusi in quelli fissati per l'insieme dei paesi terzi in applicazione del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 258 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXVI dell'atto provenienti dai paesi terzi consistono in contingenti annui che non comportino alcuna discriminazione tra gli operatori economici.

2. Il contingente iniziale da aprire nel 1986 per i singoli prodotti, espresso in volume od eccezionalmente in ECU, è fissato:

— a una percentuale della media della produzione portoghese annuale registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche; la percentuale per prodotto è fissata nell'allegato I del presente regolamento,

— oppure alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche, nel caso in cui applicando quest'ultimo criterio si ottenga un volume o un importo più elevato.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento,

— il primo comma, primo trattino non si applica, e

— qualora, applicando il primo comma, secondo trattino, il contingente iniziale risulti pari a zero, questo deve essere fissato almeno al 10 % del contingente iniziale stabilito per gli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

3. Il ritmo minimo di aumento dei contingenti è fissato, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, almeno per ogni anno della seconda tappa.

Il ritmo minimo di aumento può essere differenziato segnatamente secondo i prodotti.

Il ritmo minimo di aumento è fissato tenendo conto, in particolare:

— delle correnti di scambio,

— dello stato di avanzamento dei negoziati bilaterali o multilaterali.

4. Per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986, il coefficiente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.

Tuttavia, quando restrizioni quantitative non si applicano durante tutto un anno civile, sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, disposizioni particolari per l'eventuale riduzione del contingente iniziale.

5. Per quanto concerne i paesi preferenziali, qualora i prodotti di cui all'articolo 366 dell'atto o, in mancanza, le misure autonome prese in virtù dell'articolo 367 prevedano restrizioni quantitative, il volume o il valore risultante

dall'applicazione delle disposizioni predette sono stabiliti prima della fissazione del volume o dei valori per gli altri paesi terzi, rispettando il quadro determinato in conformità del paragrafo 2.

Articolo 2

1. Il contingente fissato per un prodotto proveniente dai paesi terzi non può essere superiore a quello fissato per lo stesso prodotto proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Ove il Portogallo autorizzi l'importazione di un prodotto proveniente dai paesi terzi per un quantitativo – espresso in volume o in valore – superiore al contingente, il contingente per l'importazione dello stesso prodotto proveniente dalla Comunità dev'essere aumentato di un quantitativo almeno pari al superamento del contingente per le importazioni provenienti dai paesi terzi.

Articolo 3

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla, organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), o, secondo il caso, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Le modalità d'applicazione relative:

— agli animali vivi della specie suina di cui alla sottovoce 01.03 A I della tariffa doganale comune sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2); in questo caso è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento;

— alle uova di cui alla sottovoce 04.05 A II della tariffa doganale comune sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3); in questo caso è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento.

Le modalità d'applicazione comprendono in particolare:

a) per ogni prodotto, la fissazione del contingente iniziale;

b) le comunicazioni che il Portogallo deve fornire alla Commissione.

2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono comportare uno scaglionamento delle importazioni su tutta la durata dell'anno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota
04.04	Formaggi e latticini:	2 %
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:	
	b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 %:	
	ex 1. Cheddar:	
	— del tipo «Ilha»	
	ex 2. altri:	
	— del tipo «Holland»	
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	da 0,1 a 0,5 %
	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori:	
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre:	
	— dal 1° al 30 novembre	
	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile:	
	— dal 1° dicembre al 31 marzo	
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle, dal 1° agosto al 30 novembre	
	— Agli, dal 1° agosto al 31 dicembre	
	M. Pomodori:	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	— dal 1° dicembre al 14 maggio	
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre:	
	— dal 15 maggio al 31 maggio	
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	da 0,1 a 0,5 %
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre:	
	— dal 16 maggio al 31 agosto	
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	II. altri:	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	— dal 1° aprile al 31 agosto	
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	B. Mandarini, compresi i tangerini e satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi e agrumi:	
	ex II. altri:	
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); dal 1° novembre al 31 marzo	
	ex C. Limoni:	
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota
08.04	Uve, fresche o secche: A. fresche: I. da tavola: ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre: — dal 15 agosto al 30 settembre	0,5 %
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche: A. Mele: II. altri: ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo: — dal 1° al 31 marzo ex c) dal 1° aprile al 31 luglio: — dal 1° aprile al 30 giugno B. Pere: II. altri: ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo: — dal 1° febbraio al 31 marzo b) dal 1° aprile al 15 luglio c) dal 16 luglio al 31 luglio ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre: — dal 1° al 31 agosto	0,5 %
08.07	Frutta a nocciolo, fresche: ex A. Albicocche: — dal 15 giugno al 15 luglio ex B. Pesche, comprese le pesche noci: — Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre	0,5 %
11.08	Amidi e fecole; inulina: A. Amidi e fecole: I. Amido di granturco	0,3 %
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo «a forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20° C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: — Vini altrimenti presentati da quelli presentati in bottiglie chiuse con un tappo «a forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci aventi, alla temperatura di 20° C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar C. altri: I. con titolo alcolometrico effettvo di 13 % vol o meno II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	0,1 %

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche
01.05	Volatili vivi da cortile: A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»: ex I. di tacchini o di oche: — di tacchini ex II. altri: — di gallina
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: a) domestica B. Frattaglie: II. altri: c) della specie suina domestica
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: A. Uova in guscio, fresche o conservate: I. Uova di volatili da cortile: a) Uova da cova: ex 1. di tacchino o di oche: — di tacchino ex 2. altri: — di galline II. Altre uova
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi: A. Strutto e altri grassi di maiale: II. altri